



Comune di Corato
Città Metropolitana di Bari

DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO

- REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE-

Il Dirigente SUAP
Avv. Giuseppe Sciscioli

L'Assessore alle Attività Produttive
Avv. Concetta Bucci

Il Sindaco
Prof. Corrado Nicola De Benedittis

Il commercio su aree pubbliche nel Comune di Corato è disciplinato dal Regolamento comunale risalente alla deliberazione di Consiglio Comunale n.64 del 26 novembre 2011, al quale sono seguiti, nel tempo, ulteriori provvedimenti straordinari emessi nel corso del tempo, in particolare in epoca pandemica.

All'uopo, si segnala il trasferimento dei posteggi del settore non alimentare del mercato settimanale del sabato dalla sede di via S. Maria in quella provvisoria di via Prenestina, in ragione della necessità di assicurare spazi più ampi per osservare le disposizioni sanitarie anti-contagio da Covid 19; invece i posteggi del settore alimentare sono ad oggi ancora allocati presso la sede di via S. Maria individuata con il citato Regolamento.

Per quanto attiene le fiere di maggio e settembre, individuate originariamente presso la sede di via S. Maria in base al Regolamento comunale risalente alla deliberazione di Consiglio Comunale n.64 del 26 novembre 2011, le stesse furono trasferite e ridotte nella consistenza, nel 2018, con formali provvedimenti presso la sede di Corso Mazzini-Largo Plebiscito.

Tanto premesso si rappresenta quanto segue.

Considerato che il mercato "funziona" e riscuote il reale successo da parte degli avventori e degli stessi operatori solo se i posteggi dei due settori, non alimentare e alimentare, insistono nello stesso spazio fisico o comunque in spazi attigui, si ritiene opportuno individuare la nuova sede dei posteggi del settore alimentare presso la strada di proprietà pubblica, attualmente oggetto di lavori di sistemazione da parte del Settore Lavori Pubblici, che collega via Gravina con via Prenestina e che lambisce lateralmente lo stadio comunale.

Si garantisce così omogeneità e completezza del circuito, nell'interesse tanto degli operatori commerciali interessati che degli avventori, evitandosi un'inutile e anzi pregiudizievole frammentazione del mercato.

Intanto, a livello più generale, nel corso del tempo si è registrata una diversificazione delle abitudini commerciali dei residenti e non, che hanno reso indifferibile una modifica delle modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche, comprensivo di una serie di mercati e di fiere, al fine di soddisfare sia le corrispondenti istanze degli operatori commerciali del settore sia le manifestate esigenze della clientela sia le aspettative dell'Amministrazione Comunale, fermamente decisa a razionalizzare e riorganizzare l'intero sistema.

Non solo.

A distanza di anni, numerose previsioni della vigente regolamentazione comunale non risultano più attuali e coerenti con la intervenuta normativa comunitaria e nazionale in tema di tutela della concorrenza, atteso che la materia del commercio su aree pubbliche è stata radicalmente innovata a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs.n.59 del 26.03.2010, avente oggetto l'attuazione da parte dell'Italia della c.d. Direttiva Bolkestein n.2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, successivamente integrato dal D.Lgs. 147/2012, nonché del varo di numerose Circolari del Ministero dello Sviluppo Economico in materia, della Legge Regionale n.24/15 e successiva legge regionale di modifica n.12/2018, dei Documenti Unitari del 05/07/2015, 24/01/2013 e 03/08/2016 della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Comuni, della L. 19/2017 di conversione con modifiche del D.L. 244/2016 (c.d. "Milleproghe"), dall'art.181 c.4 bis del D.L. 34/2020, infine del recentissimo DDL "Concorrenza" del 20/04/2023, attualmente in fase di approvazione dal Parlamento.

Di qui l'esigenza di procedere ad una complessa, organica e aggiornata revisione dell'intera normativa comunale, in una indispensabile opera di "reductio ad unum" della stessa, per

renderla aggiornata alla sopravvenuta normativa sovra comunale oltre che in grado di soddisfare le diverse esigenze di cui innanzi.

Il nuovo Regolamento, in linea con i principi dell'ordinamento euro-unionale e nazionale, garantisce la libertà di concorrenza e tutela l'iniziativa economica secondo condizioni di pari opportunità e, a tal fine, vieta requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza e sulla residenza, supera il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area, elimina qualsiasi vincolo relativo a distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio dell'attività, abroga i precedenti divieti di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche, supera ogni limitazione dell'esercizio dell'attività attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore.

Viepiù, il presente Regolamento cancella ogni vincolo di subordinazione del rilascio dei titoli autorizzativi a domande di mercato che non sia giustificato da imperativi motivi di interesse generale tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale degli stessi, la tutela dei consumatori di cui al D.Lgs. 206/2005, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale.

Garantisce inoltre che, al fine dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività, i presupposti e le condizioni alle quali sono subordinate le stesse non risultino discriminatori ma unicamente giustificati da un motivo imperativo di interesse generale, commisurate all'obiettivo di interesse generale, chiare, inequivocabili, trasparenti e rese pubbliche.

Altresì, valorizza le opportunità in termini di uso dello spazio urbano, assunto quale trama di riferimento per lo sviluppo del territorio, promuovendo la tutela del tessuto produttivo tradizionale e l'integrazione delle attività commerciali su aree pubbliche con altre forme di uso dello spazio medesimo nonché con la promozione turistica del territorio, in una necessaria osmosi che sia finalizzata più in generale alla crescita e allo sviluppo dell'economia locale.

Il regolamento punta anche alla razionalizzazione del sistema del commercio su aree pubbliche del Comune di Corato sia con posteggio sia in forma itinerante, quest'ultima regolamentata più compiutamente e opportunamente allo scopo di coniugare il doveroso soddisfacimento delle esigenze degli operatori commerciali interessati con quelle del decoro e dell'arredo urbano, della domanda e della crescente offerta turistica, della tutela del patrimonio culturale, di tradizioni e artistico della Città, della sicurezza pubblica, della viabilità e della circolazione stradale.

La nuova disciplina, recependo da ultimo le disposizioni regionali in materia, snellisce e aggiorna le modalità per la richiesta e acquisizione delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività, che dovrà avvenire in forma telematica mediante la piattaforma web attualmente in uso presso il SUAP del Comune.

Inoltre, motivazione non ultima per importanza, giova evidenziare che la necessità di disporre di una regolamentazione locale moderna e aggiornata in tema di commercio su aree

pubbliche è il presupposto fondamentale per consentire a questo Comune di farsi trovare pronto alla prossima scadenza normativa fissata in ambito nazionale, costituita dalla procedura delle rinnovo delle concessioni ed autorizzazioni già rilasciate agli operatori dei mercati che i Comuni sono tenuti ad avviare e concludere con la formalizzazione dei relativi nuovi titoli autorizzativi.

A tal proposito si osserva quanto segue.

L'art.181 c.4 bis e 4 ter del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge n.77 del 17.07.2020 testualmente prevede *“Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività. 4-ter. Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione”.*

Successivamente, con il Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 25/11/2020, in attuazione della prefata disposizione di cui all'art.181 c.4 bis del D.L. 34/2020, sono state approvate le linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020.

Sia l'art.181 c.4 bis del D.L. 34/2020 sia il punto 13 delle linee guida ministeriali di cui sopra prevedono che le Regioni, con propri provvedimenti attuativi, definiscono le modalità di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche secondo le medesime linee guida e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e l'ANCI regionale.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2020, n. 1969 la Regione Puglia ha definito le predette modalità di rinnovo delle concessioni di che trattasi, prevedendo altresì il differimento al 30/6/2021 dei termini di conclusione del procedimento di rinnovo delle concessioni stesse, al fine di consentire ai Comuni la verifica dei requisiti prescritti, garantendo agli operatori economici interessati, nelle more, di proseguire la propria attività.

Oggetto della procedura di competenza del Comune è il rinnovo delle concessioni dei posteggi su aree pubbliche collocati in mercati, fiere, posteggi isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, nonché di vendita di giornali e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli, aventi tutte scadenza entro il 31/12/2020.

In base all'art.181 c.4 bis del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge n.77 del 17.07.2020, e al Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 25/11/2020, i Comuni, entro la data del 31/12/2020, avrebbero dovuto provvedere d'ufficio all'avvio del procedimento di rinnovo- fino al 31 dicembre 2032- delle concessioni dei posteggi su aree pubbliche e alla verifica dei requisiti prescritti dall'art.181 c.4 bis del D.L. 34/2020 e dalle linee guida ministeriali di cui sopra.

Ovviamente, anche il Comune di Corato, essendo caratterizzato dalla presenza sul suo territorio di mercati e fiere in cui sono attive concessioni/autorizzazioni di posteggi su aree pubbliche con scadenza al 31/12/2020, è interessato dalla suddetta procedura di rinnovo.

In particolare, in base alle linee guida del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 25/11/2020, questo Comune avrebbe dovuto concludere avviare e concludere d'ufficio il procedimento di rinnovo delle concessioni di posteggi su aree pubbliche in essere entro il termine massimo del 30/6/2021, previa verifica dei requisiti prescritti, dando atto che, nelle more, agli operatori economici interessati è garantita la possibilità di proseguire la propria attività.

Intanto, in sede di conversione del decreto legge n.73, ad opera della legge 106 del 23 luglio, è stato aggiunto l'art.56 bis secondo cui i Comuni "possono" concludere il procedimento di rinnovo delle concessioni per il commercio su aree pubbliche in conformità al Decreto del MISE del 25 novembre 2020 entro il termine finale di cui all'art.103 c.2 d.l. 18/20, secondo cui tutte le autorizzazioni e titoli abilitativi in scadenza nel periodo dell'emergenza da Covid 19 conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Tuttavia, nel più generale ambito del rapporto fra la normativa comunitaria e quella nazionale in tema di tutela della concorrenza (nel quale evidentemente si colloca il commercio su area pubblica), è intervenuta -nel settore produttivo delle concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo- la sentenza n.17 del 09/11/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato secondo cui "*Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l'emergenza epidemiologica da Covid-19 dall'art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 – sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione; Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e, altresì, nell'auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'U.E."*

La pronuncia del massimo organo della giustizia amministrativa non poteva non avere effetti a cascata anche nel settore del commercio sulle aree pubbliche, come peraltro preconizzato precedentemente dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato con proprio parere del febbraio 2021 nei confronti del Comune di Roma, "diffidato" a disapplicare la normativa nazionale (art.181 c.4 bis del D.L. 34/2020) che appunto prevedeva la proroga automatica sino al 31 dicembre 2032 - non preceduta da procedura ad evidenza pubblica-delle concessioni ed autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche.

Infatti, con la sentenza [n. 539/2022](#) il Tar Lazio, in conformità al principio nomofilattico dell'Adunanza Plenaria Consiglio di Stato fissato con la prefata sentenza, ha stabilito che i Comuni devono disapplicare la norma nazionale (articolo 181, comma 4-bis del Dl 34/2020) che prevede il rinnovo automatico pluriennale delle concessioni in favore dei titolari di posteggio per mercati e fiere, sicché le suddette concessioni restano valide fino al 31/12/2023, nelle more dell'approvazione della nuova disciplina normativa di settore.

A tale sentenza ne sono seguite altre della magistratura amministrativa che hanno ribadito l'applicabilità nel commercio su aree pubbliche degli stessi principi scolpiti dalle sentenze nn.17 e 18 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Ne è derivato che il Comune di Corato ha proceduto all'avvio del procedimento amministrativo di rinnovo fino alla data del 31/12/2023 delle concessioni dei posteggi su aree pubbliche ex d.lgs. 114/98, riferite a mercati, fiere, posteggi isolati, previa verifica dei requisiti morali, professionali e di iscrizione camerale in capo ai titolari uscenti.

Infine, di recente si segnala il DDL Concorrenza del 20/04/2023 (in attesa di approvazione da parte del Parlamento) il cui art.5 recita:

“ART. 5

(Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche)

1.A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da approvare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2.Al fine di potenziare la concorrenza, le linee guida di cui al comma 1 tengono conto dei seguenti criteri:

a) prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, a tenere conto della professionalità e dell'esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento;

b) prevedere la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della micro-impresa, così come definita ai sensi dell'articolo 2, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2005;

c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo;

3. Le amministrazioni compiono una ricognizione annuale delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, indicano procedure selettive con cadenza annuale nel rispetto delle linee guida di cui al comma 1. La prima ricognizione è effettuata entro il entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Continuano ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo le concessioni già assegnate alla data di entrata in vigore della presente legge con procedure selettive ovvero già riassegnate ai sensi dell'articolo 181, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5.I procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori indicati all'articolo 181, commi 4-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ossia quelli che all'entrata in vigore della legge citata erano in scadenza al 31 dicembre 2020, e che al momento di entrata in vigore della presente legge non risultano ancora conclusi per qualsiasi causa, compresa l'eventuale inerzia dei Comuni, sono conclusi secondo le disposizioni di cui all'articolo citato e nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Qualora l'amministrazione non concluda il procedimento nel termine predetto, le concessioni si intendono comunque rinnovate salvo il potere di adottare determinazioni in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 241/90 in caso di successivo accertamento dell'originaria mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti prescritti”.

6. Al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti di cui al comma 5 conservano la loro validità sino al 31/12/2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:

a) l'articolo 1, comma 1181, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b) l'articolo 1, comma 686, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

Nella cornice della normativa regionale, ai sensi dell'art.12) della L.R. 24/15 e ss.mm.ii., l'intera materia del commercio è oggetto del “Documento Strategico del Commercio”, regolante il commercio in sede fissa, il commercio su aree pubbliche, i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli impianti di distribuzione di carburanti, la vendita quotidiana e periodica.

Per l'effetto, con il presente provvedimento si intende approvare la disciplina specifica per il commercio su aree pubbliche nell'ambito del Documento Strategico del Commercio, che, in ossequio della L.R.24/15, contiene una dettagliata disciplina inerente:

- la consistenza dei mercati, dei posteggi isolati e delle fiere con relative date e aree di svolgimento;
- le determinazioni in materia di fiere e mercati che comprendono la disciplina dei mercati e delle fiere, il loro trasferimento, modifica e razionalizzazione, il numero e le dimensioni dei posteggi;
- le determinazioni di carattere merceologico;
- la disciplina transitoria fino al 31-12-2023 per i rinnovi delle concessioni in essere;
- le determinazioni in materia di posteggi per gli operatori appartenenti a categorie particolari di cui all'art. 30, comma 8, della presente legge e per i produttori agricoli di cui al d.lgs. 228/2001;
- le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante compresa l'individuazione di aree nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari;
- la determinazione delle giornate di svolgimento delle fiere e dei mercati con riferimento alla loro eventuale stagionalità, agli orari di vendita, alle sospensioni nelle giornate festive e dei mercati straordinari;
- le determinazioni per il pagamento dei canoni per l'occupazione di aree pubbliche;
- la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e dell'eventuale destinazione merceologica;
- le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
- le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;
- le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;
- le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;
- le norme atte a promuovere una maggiore informazione e tutela dei consumatori.

La presente parte del Documento Strategico per il Commercio relativa al commercio su aree pubbliche andrà ad abrogare la normativa comunale ad oggi vigente, ormai vetusta e non più rispondente all'interesse pubblico che si intende perseguire in tale ambito produttivo.

In particolare, secondo la nuova pianificazione commerciale di cui al Presente D.S.C.

1) per il commercio su aree pubbliche, si intende individuare la sede del mercato settimanale del sabato, sia per il settore alimentare sia per il settore non alimentare, nell'area

compresa fra parte di via Sant'Elia, via Prenestina fino all'incrocio con via Casilina, via Casilina, strada di proprietà pubblica che collega via Gravina con via Prenestina e che lambisce lateralmente lo stadio comunale.

Quest'ultima sarà resa fruibile all'esito dei lavori in corso di sistemazione da parte del Settore LL.PP. del Comune. Sul punto si evidenzia che i posteggi del settore alimentare sono attualmente ubicati presso la vecchia area di via Santa Maria.

Si propone, altresì, di fissare nella seguente misura il numero dei posteggi complessivo del mercato, all'esito del trasferimento del settore alimentare conseguenziale alla realizzazione della bretella stradale di cui prima: n. 200, di cui n.180 per il settore non alimentare e n.20 per il settore alimentare di cui n.3 riservati ad imprenditori agricoli in possesso dei requisiti previsti.

La predetta sistemazione, che riduce in minima parte il numero dei posteggi del settore non alimentare oggetto nel tempo di cessazioni di attività e dunque ad oggi liberi,:

- garantisce una più funzionale e una migliore ricollocazione del mercato stesso;
- compatta l'intera area, riunendo il settore alimentare con quello non alimentare, non più divisa in due tronconi (condizioni imprescindibile per una piena osmosi dei due settori e conseguente riscontro favorevole sia dei consumatori che dei commercianti);
- rende più gestibile il mercato tanto in favore degli operatori quanto della cittadinanza, tenuto conto delle correlate implicazioni legate alla viabilità, ai parcheggi, a valutazioni di ordine igienico-sanitario, di sicurezza della circolazione stradale (veicolare e pedonale), nell'ottica più generale del riordino e riqualificazione dell'attuale area mercatale;
- assicura la creazione di uno spazio unico per le transazioni commerciali di questa tipologia di commercio e per le connesse abitudini e consuetudini dei rapporti umani che si coltivano in tale occasione, così come richiesto fortemente in questi anni sia dai frequentatori che dagli operatori.

La suddetta sistemazione viene individuata nelle more della verifica tecnica della possibilità di allocare il mercato stesso in una zona più baricentrica della città, incaricando per questo degli adempimenti conseguenziali gli uffici Suap- Polizia Locale- LL.PP. Patrimonio.

Per quanto riguarda le Fiere di maggio e settembre, nonché le Fiere in onore del Santo Patrono e della Madonna del Pozzo, le stesse vengono confermate ma sensibilmente incrementate, complessivamente, nel numero dei posteggi, distinti per settore alimentare, non alimentare, somministrazione alimenti e bevande e produttori artigiani a conferma del valore culturale e storico, oltre che commerciale, delle stesse per la comunità coratina.

Indice

PARTE I - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A MERCATI E FIERE

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 - Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio

assegnato in concessione

Art. 3 - Pianificazione organica del settore

Art. 4 – Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante

PARTE II - CRITERI GENERALI

Art. 5 - Definizioni

Art. 6 – Caratteristiche del commercio sulle aree pubbliche

Art. 7 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio assegnato di

tipo "A"

Art. 8 - Contenuto del bando per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio assegnato di tipo "A"

Art. 9 - Svolgimento dell'attività con posteggio – obblighi e divieti

Art. 10 - Esercizio del commercio in forma itinerante

Art. 11 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante – divieti

Art. 12 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

Art. 13 - Sospensione dell'esercizio dell'attività

Art. 14 - Revoca/decadenza dell'autorizzazione/scia all'esercizio dell'attività

Art. 15 - Indirizzi generali in materia di orari

Art. 16 - Produttori agricoli

Art. 17 - Normativa igienico - sanitaria

PARTE III - MERCATI

Art. 18 - Mercati : Periodo e giorno di svolgimento

Art. 19 - Trasferimenti - soppressione dei mercati o di posteggi

Art. 20 - Soppressione del mercato o di posteggi

Art. 21 - Ampliamento dei posteggi

Art. 22 – Migliorie di ubicazione

Art. 23 – Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

Art. 24 – Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

Art. 25 – Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari (spuntisti)

Art. 26 - Presenze degli operatori commerciali nei posteggi

Art. 27 – Modalità di tenuta e consultazione della pianta delle assegnazioni delle concessioni

Art. 28 – Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie

Art. 29 – Descrizione della circolazione pedonale e veicolare

Art. 30 – Mercati straordinari

PARTE IV - FIERE

Art. 31 – Fiere: individuazione e periodo di svolgimento

Art. 32 – Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi alle fiere

Art. 33 – Vendite a mezzo veicoli

Art. 34 – Rispetto della normativa igienico sanitaria

Art. 35 – Norme in materia di funzionamento delle fiere
Art. 36 – Concessioni temporanee: ambito di applicazione, indirizzi e modalità

PARTE V - POSTEGGI ISOLATI FUORI MERCATO

Art. 37 - Descrizione dei posteggi fuori mercato
Art. 38 - Concessione dei posteggi isolati fuori mercato
Art. 39 - Trasferimento temporaneo o soppressione di posteggi
Art. 40 - Presenze degli operatori commerciali nei posteggi

PARTE VI - CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 41 - Applicabilità delle norme
Art. 42 - Concessioni del posteggio – durata – rinnovo
Art. 43 - Oneri per l'occupazione del posteggio
Art. 44 - Decadenza dalla concessione del posteggio
Art. 45 - Revoca della concessione del posteggio

PARTE VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 – Sanzioni
Art. 47 – Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi
Art. 48 – Rinvio a disposizioni di legge
Art. 49 – Abrogazione di precedenti disposizioni

ALLEGATI:

A - Tavola relativa ai mercati
B - Tavola relativa alle fiere
C - Tavola relativa alle fiere-mercato
D - Tavola relativa ai posteggi isolati fuori mercato

PARTE I - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A MERCATI E FIERE

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento organizza e disciplina il commercio sulle aree pubbliche nel Comune di Corato in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 114/98 e ss.mm.ii., alla L.R.24/2015, al D.Lgs.59/10 e al R.R.03/1, alla normativa successivamente intervenuta.

Il Piano si compone delle seguenti parti:

1. Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio assegnato in concessione con l'indicazione del settore di appartenenza di ciascun posteggio e delle eventuali specifiche categorie merceologiche dei singoli posteggi;
2. Individuazione dei mercati, dei posteggi isolati fuori mercato e delle fiere esistenti;
3. Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante;
4. Determinazione delle aree urbane da destinare allo svolgimento di fiere o mercati;
5. Regolamento per la disciplina dello svolgimento del commercio nei mercati e nelle fiere.

Art. 2 - Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio assegnato

Il commercio su aree pubbliche nel Comune di Corato si svolge nelle seguenti forme:

1) Mercato settimanale del sabato- settori alimentare e non alimentare;

- Ubicazione: Inizialmente il mercato era allocato nell' area compresa fra le vie S. Maria, S. Silvestro, Azzariti e Coppi; a seguito della diffusione della pandemia da Covid 19, i posteggi del settore non alimentare del mercato sono stati temporaneamente spostati su via Prenestina, parte di via Sant'Elia e via Gravina
- Numero posteggi: n. 228 posteggi, di cui 14 riservati al settore alimentare;
- Giorno di svolgimento: sabato

2) Mercatino dei fiori "mese di novembre"- settore non alimentare;

Ubicazione: Via Andria lato dx, con n. 4 posteggi di cui n. 2 riservati ai produttori agricoli e n. 2 per commercianti su aree pubbliche;

Periodo di svolgimento: 20 ottobre - 30 novembre.

3) Posteggi isolati su aree pubbliche e fuori mercato

Nel territorio del Comune di Corato sono presenti le seguenti aree pubbliche in cui è consentita la sosta per lo svolgimento del commercio itinerante su aree pubbliche mediante somministrazione di alimenti e bevande:

- Via Santa Maria: area prospiciente la complanare della S.P. 231, attuale sede del mercato settimanale- settore alimentare (due mezzi), e rientranza della medesima strada nei pressi della struttura socio-assistenziale "Dopo di noi (due mezzi)";
- Via Prenestina: nella prima rientranza dopo l'incrocio con via Sant'Elia (due mezzi) e nella rientranza nei pressi dello Stadio (due mezzi);
- Piazzale antistante Stadio comunale lato via Gravina (due mezzi).

6) Fiera di maggio- settori non alimentare- alimentare- somministrazione di alimenti e bevande;

- Periodo di svolgimento: 9, 10 e 11 maggio o in date anticipate o posticipate;
- Luogo di svolgimento: Corso Mazzini- Largo Plebiscito;
- Numero di posteggi: 53, di cui n.1 riservato alla somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche e n.52 riservati per commercianti sulle aree pubbliche per la vendita di prodotti del settore non alimentare;

7) Fiera di settembre- settori non alimentare- alimentare- somministrazione di alimenti e bevande;

- Periodo di svolgimento: 10 e 11 settembre o in date anticipate o posticipate;
- Luogo di svolgimento: Corso Mazzini- Largo Plebiscito;
- Numero di posteggi: 53, di cui n.1 riservato alla somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche e n.52 riservati per commercianti sulle aree pubbliche per la vendita di prodotti del settore non alimentare;

8) Fiera mercato in occasione dei solenni festeggiamenti del Santo Patrono "San Cataldo"- settori non alimentare- alimentare- somministrazione di alimenti e bevande;

- Periodo di svolgimento: agosto per una durata di 3 giorni
- Luogo di svolgimento: Corso Cavour, Piazza V. Emanuele (carreggiata centrale), Corso Garibaldi, Largo Plebiscito;
- Numero di posteggi: 63, di cui 8 riservati per i prodotti alimentari e specificamente venditori di torrone, frutta secca e dolci, 3 riservati per la somministrazione di alimenti e bevande e 52 riservati per i prodotti non alimentari specificamente cristalleria, articoli da regalo, giocattoli, bigotteria, articoli dimostrativi, cretaglie e ceramiche, piante e fiori, quadri;

9) Fiera mercato in occasione dei solenni festeggiamenti "Madonna del Pozzo"- settori non alimentare- alimentare- somministrazione di alimenti e bevande;

Periodo di svolgimento: agosto per una durata di 2 giorni;

Ubicazione: Largo Plebiscito;

Numero di posteggi: 12, di cui 6 riservati per i prodotti alimentari e specificamente venditori di torrone, frutta secca e dolci, 1 riservato per la somministrazione di alimenti e bevande e 5 riservati per i prodotti non alimentari e specificamente giocattoli, articoli da regalo, bigotteria.

Art. 3- Pianificazione organica del settore

Per quanto innanzi esposto, in base alla ricognizione effettuata sull'attuale assetto del commercio sulle aree pubbliche nel Comune, alla luce di valutazioni di ordine igienico-sanitario, sicurezza della circolazione stradale (veicolare e pedonale) e della viabilità, nonché degli usi e consuetudini dei cittadini che frequentano abitualmente il mercato e le fiere, ed ancora, in particolare, della opportunità di garantire uno spazio unico per il mercato (che riunisce insieme il settore alimentare con quello non alimentare) per quanto prima esposto, tenuto conto peraltro che sono intervenute ad oggi una serie di cessazioni da parte di

operatori del settore non alimentare del mercato che hanno ridotto il relativo numero dei posteggi effettivamente occupati ed attivi per il settore non alimentare medesimo, tenuto conto altresì che i posteggi del settore alimentare effettivamente occupati da titolari della relativa autorizzazione risultano pari a n.10 , si prevede quanto segue:

CONFERMARE:

1) Mercato settimanale del sabato: settori alimentare e non alimentare;

- Ubicazione: area compresa fra parte di via Sant'Elia, via Prenestina fino all'incrocio con via Casilina, via Casilina, strada di proprietà pubblica che collega via Gravina con via Prenestina e che lambisce lateralmente lo stadio comunale.
Quest'ultima sarà resa fruibile all'esito dei lavori in corso di sistemazione da parte del Settore LL.PP. del Comune. Fino alla realizzazione dei suddetti lavori, i posteggi del settore alimentare restano ubicati presso la vecchia area di via Santa Maria
- Numero posteggi: n. 200, così composto di cui n.180 per il settore non alimentare e n.20 per il settore alimentare di cui n.3 riservati ad imprenditori agricoli in possesso dei requisiti previsti;
- Giorno di svolgimento: sabato.

2) Mercatino dei fiori "mese di novembre":- settore non alimentare;

Ubicazione: Via Andria lato dx, con n. 4 posteggi di cui n. 2 riservati ai produttori agricoli e n. 2 per commercianti su aree pubbliche;

Periodo di svolgimento: 20 ottobre - 30 novembre.

3) Posteggi isolati su aree pubbliche e fuori mercato:

Aree pubbliche in cui è consentita la sosta per lo svolgimento del commercio itinerante su aree pubbliche mediante somministrazione di alimenti e bevande:

- Via Santa Maria: area prospiciente la complanare della S.P. 231, attuale sede del mercato settimanale- settore alimentare (due mezzi), e rientranza della medesima strada nei pressi della struttura socio-assistenziale "Dopo di noi (due mezzi)";
- Via Prenestina: nella prima rientranza dopo l'incrocio con via Sant'Elia (due mezzi) e nella rientranza nei pressi dello Stadio (due mezzi);
- Piazzale antistante Stadio comunale lato via Gravina (due mezzi).

Ulteriori eventuali aree pubbliche potranno essere individuate con deliberazione di Giunta Comunale.

4) Fiera di maggio- settori non alimentare- alimentare- somministrazione di alimenti e bevande- imprese artigiane;

- Periodo di svolgimento: 9, 10 e 11 maggio o in date anticipate o posticipate;
- Luogo di svolgimento: area compresa fra Largo Plebiscito, Corso Mazzini, via Roma, Corso Cavour, Piazza V. Emanuele;

- Numero di posteggi: 65, di cui:

- n.1 riservato alla somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche;
- n.52 riservati a commercianti sulle aree pubbliche per la vendita di prodotti del settore non alimentare;
- n.7 riservati a commercianti sulle aree pubbliche per la vendita di prodotti del settore alimentare e specificamente venditori di torrone, frutta secca e dolci;
- n.5 riservati ad imprese artigiane per la promozione dei loro prodotti;

5) Fiera di settembre- settori non alimentare- alimentare- somministrazione di alimenti e bevande;

Periodo di svolgimento: 11 e 12 settembre o in date anticipate o posticipate;
- Luogo di svolgimento: area compresa fra Largo Plebiscito, Corso Mazzini, via Roma, Corso Cavour, Piazza V. Emanuele;

- Numero di posteggi: 65, di cui:

- n.1 riservato alla somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche;
- n.52 riservati a commercianti sulle aree pubbliche per la vendita di prodotti del settore non alimentare;
- n.7 riservati a commercianti sulle aree pubbliche per la vendita di prodotti del settore alimentare e specificamente venditori di torrone, frutta secca e dolci;
- n.5 riservati ad imprese artigiane per la promozione dei loro prodotti;

6) Fiera mercato in occasione dei solenni festeggiamenti del Santo Patrono "San Cataldo"- settori non alimentare- alimentare- somministrazione di alimenti e bevande;

- Periodo di svolgimento: agosto per una durata di 3 giorni
- Luogo di svolgimento: Corso Mazzini, Corso Cavour, Piazza V. Emanuele, Corso Garibaldi, Largo Plebiscito, via Roma;
- Numero di posteggi: 75, di cui

- n.10 riservati per i prodotti alimentari e specificamente venditori di torrone, frutta secca e dolci;
- n.3 riservati per la somministrazione di alimenti e bevande;

- n. 57 riservati per i prodotti non alimentari specificamente cristalleria, articoli da regalo, giocattoli, bigotteria, articoli dimostrativi, cretaglie e ceramiche, piante e fiori, quadri;
- n. 5 riservati alle imprese artigiane per la promozione dei loro prodotti;

7) Fiera mercato in occasione dei solenni festeggiamenti "Madonna del Pozzo"- settori non alimentare- alimentare- somministrazione di alimenti e bevande;

Periodo di svolgimento: agosto per una durata di 2 giorni;

Ubicazione: Largo Plebiscito;

Numero di posteggi: 14, di cui 6 riservati per i prodotti alimentari e specificamente venditori di torrone, frutta secca e dolci, 1 riservato per la somministrazione di alimenti e bevande, 2 riservati alle imprese artigiane per la promozione dei loro prodotti e 5 riservati per i prodotti non alimentari e specificamente giocattoli, articoli da regalo, bigotteria.

Ulteriori fiere promozionali, in via sperimentale, potranno essere istituite con deliberazione di Giunta Comunale, istruita dal Servizio Suap, su proposta di associazioni di categoria o di promozione del territorio.

Art. 4 – Individuazione delle aree in cui è vietato ovvero è consentito il commercio in forma itinerante

E' vietato il commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante - per motivi di sicurezza nella circolazione stradale e di tutela igienico-sanitaria dei prodotti alimentari - a coloro che sono in possesso di autoveicoli classificati, in base al codice della strada, di categoria superiore alla N1.

E' vietato il commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante - per motivi di sicurezza nella circolazione stradale e di tutela igienico-sanitaria dei prodotti alimentari - nelle vie, strade e nelle piazze incluse nel Centro Storico così come individuato dal vigente Piano Regolatore Generale.

E' consentito agli esercenti il commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante di tipo "B" del settore alimentare ed ai produttori agricoli già autorizzati ai sensi della L.59/63 (abrogata dalla L.133/08) alla vendita diretta dei propri prodotti ed agli imprenditori agricoli ai sensi dell'art.4 del D.Lgs.228/01, in possesso di autoveicoli classificati, in base al codice della strada, di categoria superiore alla N1, effettuare la vendita esclusivamente in zone consentite senza occupare suolo pubblico se non con il proprio mezzo e senza utilizzare banchi ed attrezzature varie.

Tali zone saranno appositamente individuate con deliberazione di Giunta Comunale.

In tale ultima fattispecie, l'utilizzo delle aree individuate potrà avvenire nelle sole ore antimeridiane dalle ore 8,00 alle ore 14,00, nel limite numerico delle presenze previste nella suddetta deliberazione di G.C.

PARTE II - CRITERI GENERALI

Art. 5 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per aree pubbliche: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà private gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area comunque denominata destinata ad uso pubblico;

- b) per commercio su aree pubbliche di tipo “A”: l’esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l’uso di posteggio, di cui all’art.28 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo n. 114/98 ed all’art.29 della L.R.24/2015;
- c) per commercio su aree pubbliche di tipo “B”: l’esercizio del commercio su aree pubbliche senza l’uso di posteggio e in forma itinerante di cui all’art.28 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 114/98 ed all’art.31 della L.R.24/2015;
- d) per posteggio: la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità opportunamente delimitata nell’ambito di un mercato o una fiera;
- e) per concessione di posteggio: l’atto comunale che consente l’utilizzo di un posteggio;
- f) per società: le società di persone e le società di capitali regolarmente costituite o cooperative;
- g) per settore merceologico: il settore alimentare e non alimentare di cui all’art.5 del Decreto legislativo n. 114/98;
- h) per categoria merceologia : quelle indicate nell’allegato "A" della L.R. 24/2015;
- i) per requisiti soggettivi: i requisiti d’accesso alle attività commerciali previsti dall’art.71 del Decreto Legislativo n. 59/2010 e art.5 L.R.24/2015;
- j) per produttori agricoli: i soggetti già autorizzati ai sensi della Legge n. 59/63 (abrogata dalla L.133/08) ovvero autorizzati ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo n. 228/2001;
- k) per mercato: l’area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi;
- l) per mercato straordinario: l’edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;
- m) per fiera: la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private sulle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche e alla quale possono partecipare anche soggetti iscritti nel Registro delle Imprese al fine di promuovere o valorizzare produzioni locali;
- n) per fiera-mercato: la manifestazione tipicamente locale che si svolge in occasione di sagre o di festività tradizionali popolari o religiose caratterizzata dalla presenza, nei giorni in cui si svolgono tali manifestazioni, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari tipici di provenienza pugliese, articoli ricordi, giocattoli e gadget;
- o) per posteggio isolato fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione;
- p) presenza in un mercato: il numero delle volte che l’operatore si é presentato al mercato;
- q) presenze in una fiera: il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente svolto l’attività.

Art. 6 – Caratteristiche del commercio sulle aree pubbliche

Per commercio sulle aree pubbliche si intendono la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, aree attrezzate e non, scoperte o coperte.

Nelle more della riforma del settore, il commercio su aree pubbliche nel Comune di Corato può essere svolto nei seguenti modi:

- a) su posteggi dati in concessione o assegnati per essere utilizzati quotidianamente dai venditori per tutto l’anno (annuali) o per un periodo limitato (stagionali);
- b) su posteggi dati in concessione per essere utilizzati solo in giorni stabiliti della settimana per tutto l’anno (annuali) o per un periodo limitato (stagionali);

- c) su aree date in concessione per essere utilizzate solo in alcuni giorni dell'anno in cui si svolgono particolari manifestazioni a cadenza superiore al mese (fiere, sagre, ecc.);
- d) su aree date in concessione per un periodo annuale qualora le procedure di evidenza pubblica esperite di cui alle lettere a), b), c) del presente comma vadano deserte;
- e) in forma itinerante nei limiti stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 7 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio assegnato di tipo "A" ai mercati, ai posteggi isolati fuori mercato, alle fiere ed alle fiere-mercato

Il rilascio di nuova autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso del posteggio, di cui all'art.28 comma 1° lettera "A" del Decreto Legislativo n.114/98 e ss.mm.ii. e art.30 L.R. 24/2015 è subordinato alla effettiva disponibilità del posteggio.

L'autorizzazione di tipo "A", oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio, consente:

- a) la partecipazione alle fiere, anche fuori regione;
- b) la vendita in forma itinerante su tutto il territorio nazionale (art.34 L.R. 24/2015).

Per la concessione del posteggio e della relativa autorizzazione di cui al comma precedente nell'ambito di mercati o fiere di nuova istituzione e per la concessione dei posteggi che si rendono disponibili nei mercati, ai posteggi isolati fuori mercato o fiere in attività sarà predisposto apposito bando da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nei modi e nei termini stabiliti dalle disposizioni regionali (art.30 c.2 L.R. 24/2015) a cura del Dirigente del Servizio Suap.

La domanda per ottenere la concessione del posteggio e l'autorizzazione di tipo "A" (completa delle generalità, del luogo di nascita, della residenza anagrafica del richiedente titolare o legale rappresentante nel caso di società, indirizzo PEC) deve essere inoltrata al Suap con le modalità fissate dalla vigente normativa, utilizzando l'apposita piattaforma <https://www.impresainungiorno.gov.it>, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso sul bollettino della Regione Puglia. Nel bando verranno stabilite ulteriori modalità per il versamento del bollo vigente e dei diritti di segreteria. Le domande pervenute fuori termine non saranno esaminate e saranno rimesse al mittente.

Nella richiesta l'interessato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

- il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art.71 del D.Lgs.59/10 secondo quanto previsto all'art.2 del D.P.R. 252/1998;
- il settore merceologico e la categoria merceologia (allegato "A" della L.R. 24/2015) qualora prevista nel bando dei prodotti da porre in vendita;
- il posteggio per il quale concorre.

Nel caso in cui la richiesta si riferisca al settore merceologico alimentare l'interessato dovrà autocertificare anche il possesso di uno dei requisiti professionali previsti dall'art.71 del D. Lgs. n. 59/10. Il requisito per la vendita degli alimentari dovrà essere posseduto dal titolare o legale rappresentante in caso di società ovvero potrà essere indicato un preposto designato in possesso del predetto requisito professionale.

Il Dirigente del Servizio Suap, sulla base delle istanze pervenute, redige entro 90 giorni dalla data di scadenza del bando la graduatoria e notifica mediante piattaforma "Impresainungiorno" l'assegnazione dei posteggi agli aventi diritto, sino alla copertura dei posti disponibili.

Nella formazione della graduatoria il Comune si attiene ai criteri previsti al punto 4 dell'art.30 L.R. 24/2015.

Gli assegnatari di posteggio, entro 20 giorni dalla data di ricezione dell'avviso, devono far pervenire mediante piattaforma "Impresainungiorno" la dichiarazione di accettazione del posteggio, pena la decadenza del diritto con il successivo scorrimento della graduatoria.

Il Dirigente del Servizio Suap è tenuto a comunicare l'esito dell'istanza agli altri interessati indicando i termini e l'autorità ai fini dell'eventuale ricorso giurisdizionale.

La concessione del posteggio ha una durata pari a quella prevista dalla normativa vigente al momento di indizione del bando.

La scelta del posteggio in assegnazione è effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico; il primo richiedente in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R.P.

Nello stesso mercato un operatore può essere titolare al massimo di numero 4 posteggi (2 alimentari + 2 non alimentari) per i mercati fino a cento posteggi e n.6 posteggi (3 alimentari + 3 non alimentari) per i mercati con oltre cento posteggi.

La concessione dei posteggi alle fiere non previste negli strumenti di programmazione comunale, alle fiere straordinarie o promozionali ed alle sagre, per i soli giorni interessati, viene rilasciata dal Comune (Servizio Polizia Locale) a seguito di istanze pervenute almeno sessanta giorni prima della manifestazione secondo il calendario ed i criteri stabiliti nel bando annuale.

Art. 8 - Contenuto del bando per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio assegnato di tipo "A"

Il bando per la concessione degli stalli di posteggio e per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio di tipo "A" nei mercati, posteggi isolati fuori mercato o fiere di nuova istituzione e dei posteggi che si rendono disponibili nei mercati o fiere in attività, deve essere trasmesso a cura del Dirigente del Servizio Suap all'Assessorato Regionale competente entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno, al fine della pubblicazione sul B.U.R.P. entro i successivi 30 giorni.

Lo stesso bando deve contenere:

- 1) l'indicazione dell'area in cui sono ubicati i posteggi, il giorno o i giorni in cui si effettua il mercato o la fiera, il settore merceologico ammesso, le dimensioni dei posteggi da assegnare, le strutture ammesse per l'esercizio dell'attività;
- 2) i seguenti criteri da tenere presente nell'ordine al fine della formulazione della graduatoria, in osservanza della DGR 568/2013:
 - a) maggiore professionalità acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, quale impresa attiva, con riferimento all'anzianità di iscrizione Registro delle Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche cumulata con quella del dante causa al quale è eventualmente subentrato;
 - b) anzianità acquisita nel mercato o fiera alla quale si riferisce la selezione;
 - c) assunzione di impegni da parte del candidato a rendere compatibile il servizio erogato con la tutela dei beni storici, architettonici e paesaggistici;
 - d) qualità dell'offerta, tipologia del servizio fornito, progetti innovativi
 - e) in caso di parità di condizione, anzianità di età.
 - f) in caso di ulteriore parità di condizione ordine di presentazione dell'istanza.

Nelle more della prevista riforma del settore a cura del Parlamento e fatta salva norma sopravvenuta, coerentemente a quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa (sentenze nn. 17 e 18/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e sentenza n.539/2022 del Tar Lazio ed altre successivamente

intervenute da parte della giurisprudenza amministrativa), e conseguentemente dell'indizione di procedure ad evidenza pubblica, il Suap del Comune, esperita la verifica morali, professionali, di iscrizione camerale, d'ufficio ha provveduto al rinnovo delle concessioni in essere presso mercati, fiere e posteggi isolati con validità fino al 31-12-2023.

Art. 9 - Svolgimento dell'attività con posteggio – obblighi e divieti

- a) Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico - sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico, e dei regolamenti comunali.
- b) L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
- c) E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
- d) L'operatore non può rifiutare la vendita della merce esposta al pubblico per la quantità e la qualità richiesta dal compratore.
- e) I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee.
- f) E' vietato occupare più spazio di quello concesso.
- g) E' vietato unire due o più banchi ubicati in posteggi contigui tranne nel caso in cui siano stati concessi allo stesso operatore.
- h) E' vietato esporre la merce alle strutture di copertura del banco di vendita quando questa fuoriesca dall'area del posteggio assegnato.
- i) Qualora vengano messi in vendita prodotti usati, l'operatore ha l'obbligo di indicare tali prodotti con appositi cartelli e di tenerli in settori separati dall'altra merce. I prodotti di abbigliamento usati, prima di essere posti in vendita devono aver subito un processo di igienizzazione. A richiesta degli organi di vigilanza l'operatore ha l'obbligo di darne dimostrazione.
- j) E' vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del R.D. n. 635/1940, nonché di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi; è vietata altresì la vendita di giochi pirici non consentiti, il deposito e l'uso di materiali infiammabili in genere, l'accensione di fuochi, fatta salva quella per la cottura di castagne e la produzione di zucchero filato.
- k) E' obbligatoria la copertura dei banchi del mercato. Le tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,20 metri dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti. La copertura non può sporgere più di m 0,5 dall'area di posteggio sulla parte anteriore; sulle parti laterali e sulla parte posteriore del posteggio la sporgenza della tenda non deve comunque essere tale da invadere il posteggio attiguo, senza il consenso dell'assegnatario dello stesso.
- l) E' vietato l'uso di generatori elettrici ad idrocarburi qualora nel mercato vi sia la fornitura di energia elettrica.
- m) E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; l'uso di strumenti o riproduttori di suoni è consentito ai soli venditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, musicassette e compact disc limitatamente al tempo di prova

d'ascolto e con volume di suono moderato e tale da non determinare disturbo alla quiete pubblica.

- n) E' vietato compiere atti o tenere comportamenti tali da compromettere il buon funzionamento del mercato.
- o) L'operatore deve mantenere pulito il posteggio sia durante le operazioni di vendita sia a vendita ultimata. Non deve inoltre sporcare in alcun modo l'area di mercato.
- p) L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
- q) L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
- r) E' vietato danneggiare la sede stradale e gli elementi di arredo urbano.
- s) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti con posteggio.

Art. 10 - Esercizio del commercio in forma itinerante

L'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art.28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 114/98 e art.31 L.R. 24/2015 è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività da presentarsi al SUAP del Comune.

a) nella SCIA il richiedente dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art 71 del D.lgs. n.59/2010;
- il settore/i o i setto merceologici;
- il rispetto dei CCNL.

inoltre devono essere indicati:

- generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante;
- codice fiscale/partita IVA;
- l'eventuale iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.
- l'indirizzo PEC o e-mail.

b) L'autorizzazione di tipo "B" abilita:

- all'esercizio del commercio in forma itinerante in tutto il territorio nazionale;
- all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
- all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
- alla vendita al domicilio, come definita all'art.28 comma 4 del D. Lgs. n. 114/98 e art.60 L.R. n.24/2015.

c) Il titolare di SCIA o autorizzazione in forma itinerante deve comunicare le variazioni intervenute nella propria compagine societaria (cambio di rappresentanza legale, forma societaria, indirizzo all'interno del comune, ecc.), pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 42, comma 2, del presente Regolamento.

Art. 11 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante – divieti

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdetta dal Comune e fatto salvo quanto previsto dall'art.4 ed in modo tale da differenziarsi dal commercio su suolo pubblico con posteggio fisso.

- 2.** L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo fino alla categoria N1, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno; la merce inoltre non può essere esposta su banchi collocati a terra, ma esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
- 3.** L'esercizio del commercio itinerante è consentito, per il tempo strettamente necessario ad attendere alle operazioni di vendita, a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
- 4.** L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è consentito su tutto il territorio comunale ad esclusione delle zone individuate all'art.4 del presente regolamento.
- 5.** Presso il Servizio Polizia Locale è tenuta a disposizione degli interessati una planimetria del territorio comunale nella quale è consentito il commercio in forma itinerante di cui all'art.4.
- 6.** Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

Art. 12 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

- 1.** Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione/SCIA a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dalla legge per gestire l'attività. Il trasferimento è soggetto a SCIA da presentarsi al SUAP del Comune.
- 2.** Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato con atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.
- 3.** Qualora l'attività sia esercitata su un posteggio in concessione su area pubblica, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda o di un suo ramo comporta anche per il subentrante il diritto all'intestazione della concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo della concessione ovvero per il periodo residui del regime transitorio previsto D.G.R. 568 del 28/3/2013.
- 4.** Per il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione con posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico può essere presentata un'unica SCIA .
- 5.** Il trasferimento in gestione od in proprietà dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.); al subentrante non vengono trasferite le assenze senza giustificazione fatte dal cedente nell'anno in cui avviene il subingresso.
- 6.** Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 della L.R 24/2015, può iniziare l'attività a condizione che abbia presentato la SCIA di subingresso al Suap mediante piattaforma "Impresainungiorno". La SCIA deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato dal Dirigente del SUAP mediante piattaforma "Impresainungiorno".
- 7.** Il subentrante per atto tra vivi che, all'atto della presentazione della SCIA, non sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo per l'esercizio dell'attività, decade dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato dal Dirigente del SUAP con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure PEC o con notifica.
- 8.** Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della L.R 24/2015, ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro sei mesi dalla morte del titolare, pena la decadenza,

presenti la domanda di subingresso. Il subentrante per causa di morte decade inoltre dal diritto di subingresso qualora entro un anno dalla morte del titolare non acquisisca i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 della L.R 24/2015 oppure non ceda a terzi l'azienda ereditata. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato mediante piattaforma "Impresainungiorno".

Art. 13 - Sospensione dell'esercizio dell'attività

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Dirigente del Settore AA.GG.- Servizio Suap, previo accertamento del Comando di Polizia Locale, può disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 3 del decreto legislativo 114/98, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a 20 giorni, ferma restando la responsabilità per danni arrecati ai beni pubblici.

2. Si considerano di particolare gravità:

a. la recidiva nelle violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree di mercato;

b. il doloso danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano, del patrimonio arboreo dei manufatti di servizio;

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

Art. 14 - Revoca/decadenza dell'autorizzazione/scia all'esercizio dell'attività

1. L'autorizzazione tipologia "A" per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata o la SCIA tipologia "B" viene dichiarata decaduta quando sia accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) il titolare dell'autorizzazione/SCIA non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità per richiesta presentata almeno quindici giorni prima dalla data di scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese e l'apertura della partita IVA;

b) per decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, e cioè n° 17 assenze complessive nell'anno solare.

c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 della L.R 24/2015.

d) il titolare di autorizzazione/SCIA per l'esercizio dell'attività in forma itinerante sospende la stessa per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

2. In caso di revoca/decadenza di autorizzazione/SCIA rilasciata a seguito di affidamento in gestione, il relativo proprietario decade dal diritto di reintestazione.

3. Il Dirigente del SUAP accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca/decadenza. Il provvedimento congruamente motivato, è comunicato all'interessato mediante piattaforma "Impresainungiorno. Nel caso di cui al comma 2 il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.

Art. 15 - Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 9 della legge regionale 24/2015 valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:

a) Il mercato settimanale ha luogo dalle ore 7.00 alle ore 14.00 nel periodo invernale (1 Ottobre / 30 Aprile) e dalle ore 6.30 alle ore 14.00 nel periodo estivo (1 Maggio / 30 Settembre), fatti salvi gli orari a definirsi con apposita ordinanza sindacale per lo svolgimento di un eventuale mercato straordinario serale ;

b) Nel mercato possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione/SCIA e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n.228 del 2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.

c) I concessionari di posteggio entro le ore 8.30 (sia nel periodo invernale che nel periodo estivo) devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuna assegnato.

d) Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 7.00 (nel periodo invernale) e prima delle ore 6.30 (nel periodo estivo) e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 13.00 (in entrambi i periodi) se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.

e) Entro le ore 14.00 (in entrambi i periodi) tutti i concessionari di posteggio debbono, avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.

f) L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

g) l'attività in forma itinerante o con posteggio può essere esercitata in fasce orarie che devono essere raccordate con quelle che sono le esigenze dei residenti comprese tra le 08,00 e 22,00 con intervallo obbligatorio nelle ore pomeridiane 14,00 - 16,30,

h) per l'attività in forma itinerante comprendente la somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta senza alcun vincolo temporale di permanenza nella medesima area.

All'uopo, il Sindaco, con propria ordinanza da adottarsi ai sensi dell'art.50 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii., fissa gli orari di svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche con somministrazione di alimenti e bevande.

I soggetti muniti della prescritta autorizzazione/SCIA non possono occupare suolo pubblico se non con il proprio mezzo e dunque non possono utilizzare banchi, tavoli, sedie ed attrezzature varie.

2. Considerato quanto previsto all'art.9 della L.R. 24/2015 si dà luogo all'anticipazione del mercato al giorno precedente qualora il giorno previsto ricada in uno dei seguenti giorni festivi: Natale, Capodanno, Pasqua, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 15 agosto.

3. Il Sindaco per motivate esigenze di interesse pubblico, sentite le associazioni di categoria, con propria ordinanza da adottarsi ai sensi dell'art.50 del D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii, può modificare il giorno di svolgimento del mercato.

Art. 16 - Produttori agricoli

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche con posteggio assegnato dopo aver presentato domanda di assegnazione del posteggio riservato alla categoria, secondo le modalità previste dal presente regolamento. L'avvio dell'attività di vendita è soggetta a SCIA di cui all'art. 4 del decreto legislativo 228/2001.

2. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non provengono dalla propria azienda, tenendoli nettamente separati dagli altri. In ogni caso, per mantenere la qualifica di produttore agricolo, l'ammontare dei ricavi relativi ai prodotti non provenienti dall'azienda non può superare gli importi stabiliti dal decreto legislativo 228/2001 e ss.mm. e ii. e la superficie espositiva per tali prodotti deve essere inferiore a quella dedicata ai prodotti provenienti dalla propria azienda.

3. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche ed è subordinata a preventiva SCIA di cui all'art. 4 del decreto legislativo 228/2001 al comune in cui ha sede l'azienda agricola.

Art. 17 - Normativa igienico - sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002.

2. Il Comune è tenuto ad assicurare, tenendo conto delle caratteristiche stradali, nelle aree di mercato o fiera la funzionalità delle zone stesse (delimitazione delle aree, pavimentazione, deflusso delle acque, eventuali allacciamenti idrici ed elettrici, contenitori di rifiuti solidi urbani, servizi igienici) e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministero della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico - sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua al punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

4. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati sia dove questi sono riuniti in un mercato, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n° 155, i requisiti indicati nell'art. 4 dell'ordinanza del Ministero della Sanità. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione. I valori delle dimensioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. a, si applicano ai negozi mobili immatricolati successivamente all'entrata in vigore della succitata ordinanza. I requisiti di cui all'art. 4, comma 1, non sono richiesti per la vendita di prodotti ortofrutticoli freschi e prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non.

5. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali d'igiene, devono avere i seguenti requisiti previsti dall'art. 5, comma 1:

a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;

b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a m 1,00;

c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

6. Prescrizioni particolari:

a) Le disposizioni di cui all'art.5, comma 1, lettere b) e c) dell'ordinanza, non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, sollevati ad un livello minimo di 50 cm dal suolo.

b) I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche ed alla loro preparazione, nonché alla preparazione di prodotti della pesca. Per la vendita di prodotti della pesca i banchi temporanei debbono avere i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 3, oltre a rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6, lettera c) punti 1,2,3 e 6 della succitata ordinanza ministeriale. Per la vendita di molluschi bivalvi i banchi temporanei debbono rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6, lettera d) dell'ordinanza succitata. Per la vendita di alimenti cotti, già preparati e che non necessitano di alcuna ulteriore preparazione, e di altri alimenti deperibili confezionati, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui all'art. 5, comma 1, devono essere forniti di scaldavivande, serbatoio per l'acqua potabile e lavello con erogatore automatico d'acqua.

c) La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'art. 6, lettere a) b) c) d) e), dell'ordinanza del Ministero della Sanità che riguardano:

a. carni fresche, preparazione di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;

b. prodotti di gastronomia cotti;

c. prodotti della pesca;

d. molluschi bivalvi vivi;

e. prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi.

d) E' vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso, in forma itinerante, previsto dall'art. 28 del decreto legislativo n. 114/1998.

e) L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.

f) In deroga a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettere a) b) e c) in occasione di manifestazioni temporanee, come sagre, fiere e simili, la elaborazione e la cottura di prodotti di carne e di altri prodotti di gastronomia, da vendere cotti, nonché di prodotti della pesca, può essere effettuata anche in un settore separato posto nel perimetro di un negozio mobile o di un banco temporaneo avente le opportune caratteristiche indicate dall'art. 5 dell'ordinanza, per la sola durata della manifestazione.

7. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 114/1998, deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Ministero della Sanità, fatti salvi quelli previsti dall'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n° 155.

8. L'attività di vendita, preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione della prescritta SCIA ai sensi del Regolamento 852/2004/CE al Servizio SIAN della ASL competente.

9. Per il commercio di prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'industria alimentare, come definita dall'art. 2, lettera b) del decreto legislativo 26 maggio 1997, n° 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

10. I mercati in sede propria e su strada, realizzati dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza, nei quali si effettui il commercio di prodotti alimentari, devono rispettare le disposizioni di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Ministero della salute del 3 aprile 2002.

11. I mercati in sede propria e su strada, già esistenti alla data di entrata in vigore dell'ordinanza, nei quali si effettui il commercio dei prodotti alimentari, devono adeguarsi alle disposizioni previste dall'ordinanza entro il 30 giugno 2005. Per i mercati del centro storico o delle zone urbane dove non sia possibile l'adeguamento integrale, sono comunque vincolanti le prescrizioni di cui all'art. 6 dell'ordinanza.

12. I banchi temporanei di cui all'art. 5 dell'ordinanza debbono essere conformi ai requisiti prescritti dall'ordinanza stessa.

PARTE III - MERCATI

Art. 18 - Mercati previsti: individuazione e periodo di svolgimento

La tipologia, l'individuazione ed il luogo di svolgimento sono indicate nell'art.3) del presente Regolamento.

Art. 19 - Trasferimenti - soppressione dei mercati o di posteggi

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di usufruire di una superficie avente possibilmente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.

2. Il trasferimento totale o parziale può essere disposto dalla Giunta Comunale secondo quanto previsto all'art. 34 della L.R. 24/2015.

3. Se lo spostamento riguarda più operatori, l'assegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:

a. anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato; per anzianità di presenza s'intende l'anzianità di partecipazione al mercato dell'operatore e della ditta alla quale è subentrato dalla data di istituzione del mercato, indicata nel presente piano commerciale.

b. maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.

4. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area di mercato per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, la Giunta Comunale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo, sulla base della graduatoria di anzianità di presenza al mercato, di tutto o parte del mercato stesso in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.

5. Il trasferimento temporaneo di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal Responsabile del SUAP sentiti gli interessati.

Art. 20 - Soppressione del mercato o di posteggi

La soppressione di mercati esistenti può essere disposta dalla Giunta Comunale secondo quanto previsto all'art. 34 della L.R. 24/2015 al verificarsi di almeno una delle seguenti situazioni:

- a. caduta sistematica della domanda;
- b. rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
- c. mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per almeno dodici mesi;
- d. mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni nel B.U.R.P.

Art. 21 - Ampliamento dei posteggi

1. L'ampliamento dei posteggi nell'ambito dei mercati può avvenire solamente in occasione di una ristrutturazione dei mercati stessi da disporsi con provvedimento del Giunta Comunale o in occasione della redazione del Piano strategico del Commercio.

- 2.** La modifica della struttura mercatale dovuta all'ampliamento di un posteggio ed alla corrispondente riduzione di un altro posteggio è possibile, alle seguenti condizioni:
- a) i posteggi devono essere contigui;
 - b) i posteggi devono essere concessi alla medesima ditta;
 - c) la categoria merceologica della merce che si vende deve essere la medesima;
 - d) I posteggi modificati non devono risultare d'intralcio alla circolazione.
- 3.** In caso del solo ampliamento di un posteggio, l'unica caratteristica richiesta è la contiguità.

Art. 22 – Migliorie di ubicazione

- 1.** Il Comune, prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio, informa i titolari di posteggio dello specifico mercato, che possono presentare domanda per migliorare la propria posizione.
- 2.** La procedura di assegnazione per migliorie prevede che il Comune invii a tutti gli operatori dello specifico mercato la comunicazione relativa al posto resosi libero invitando gli stessi a dichiarare, se sono interessati o meno a modificare la propria posizione. L'operatore dovrà comunicare al Comune, a partire dal 15 giorno e non oltre 30 giorni dalla comunicazione ricevuta, la volontà di migliorare la propria posizione sia riguardo al posto resosi libero sia sugli altri posti che a catena si rendessero liberi.
- 3.** La mancata comunicazione da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
- 4.** Il Comune inviterà gli operatori che ne avranno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni in migliorie che dovranno tener conto della ripartizione nel mercato tra i diversi settori merceologici.
- 5.** L'assegnazione viene effettuata secondo i seguenti criteri, nell'ordine:
- a) anzianità di presenza nel mercato come risultante dalla "Graduatoria assegnatari";
 - b) data di iscrizione al R.E.A.;
 - c) priorità dell'ordine cronologico della domanda.
- 6.** Il Comune, prima di comunicare alla Regione gli identificativi del posto resosi libero, e comunque dopo aver soddisfatto le eventuali migliorie richieste, potrà procedere alla soppressione totale o parziale del posto per motivi di pubblica utilità (transito mezzi di soccorso, viabilità, ecc.) secondo quanto previsto all'art.34 della L.R. 24/2015.

Art. 23 – Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

- 1.** L'assegnazione dei posteggi mediante concessione di anni 3 è effettuata in base al maggior numero di presenza maturate nel mercato e, in subordine, all'anzianità di attività dell'operatore, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963 o presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 o data di iscrizione alla Camera Commercio ai sensi dell'art. 4 Decreto Legislativo n. 228 del 2001.
- 2.** I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di imprenditore agricolo e debbono porre in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda.
- 3.** I singoli posteggi riservati ai produttori agricoli non potranno superare la superficie di 50 mq.
- 4.** Oltre alle concessioni pluriennali sono consentite ai produttori agricoli, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere di anni 1, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 30 giorni e non superiori a 120.

Art. 24 – Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera agli imprenditori agricoli avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine sotto indicati:

- a) maggior numero di presenza maturate in quel mercato;
- b) maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990;
- c) sorteggio, in caso di parità di criteri sopra indicati.

2. La perdita della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il Comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.

Art. 25 – Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari (spuntisti)

I posteggi dei mercati temporaneamente non occupati dai titolari delle relative autorizzazioni saranno assegnati in occasione della giornata di svolgimento a soggetti titolari di autorizzazione/SCIA per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo "A" e "B".

I posteggi si intendono liberi qualora non siano stati occupati dagli assegnatari entro le ore 8,30 della giornata del mercato.

Per l'assegnazione temporanea dei posteggi nei mercati sarà compilata dal Settore Polizia Locale apposita graduatoria semestrale sulla scorta delle istanze presentate dagli interessati entro il 1 giugno e il 1 dicembre di ogni anno.

La graduatoria sarà predisposta sulla base dei seguenti criteri:

- a) numero di presenze dell'operatore sul mercato ovvero numero di volte in cui il soggetto ha partecipato alle "spunte" indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato;
- b) anzianità di iscrizione al Registro Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche.

L'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati sarà effettuata dal personale della Polizia Locale in favore dei commercianti inseriti nella graduatoria e presenti sul mercato.

L'assegnazione, in assenza di soggetti inseriti nella graduatoria, avverrà nel rispetto dei criteri innanzi citati a favore di commercianti presenti sul posto in possesso di autorizzazione.

Art. 26 - Presenze degli operatori commerciali nei posteggi

1. Gli operatori assegnatari di posteggio, o i loro collaboratori o i dipendenti in possesso di delega, devono essere presenti presso il posteggio che hanno in concessione entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato, altrimenti sono considerati assenti.

2. Gli operatori assegnatari di posteggio a seguito di spunta devono occupare il posteggio ottenuto entro 30 minuti dalla comunicazione di concessione.

3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori o dei loro collaboratori nonché degli assegnatari a seguito di spunta presso il loro posteggio per tutta la durata del mercato. In caso contrario, salvi motivi di forza maggiore, sono considerati assenti a tutti gli effetti.

4. Qualora a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, il mercato sia occupato in una determinata giornata da un numero di operatori inferiore al 60% dei posti previsti, coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti.

5. Qualora il mercato ricada in giorno festivo e sia effettuato in deroga, la presenza al mercato da parte dell'operatore è obbligatoria.

6. Gli atti di rilevazione delle presenze sono pubblici e consultabili presso il Comando di Polizia Locale nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 27 – Modalità di tenuta e consultazione della pianta delle assegnazioni delle concessioni

1. Presso il Comando di Polizia Locale deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato, almeno in scala 1:2000, con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonché i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza, divisi tra alimentare e non-alimentare e imprenditori agricoli.

2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio SUAP ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento delle assegnazioni delle concessioni e comunicarlo alla Regione.

3. Copia della planimetria e delle Assegnazioni delle Concessioni è depositata presso il Comando di Polizia Locale per il servizio di vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, è inviata all'ASL competente per il territorio.

Art. 28 – Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie

1. Il Comando di Polizia Locale del Comune provvede a predisporre due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento:

a. la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta "Graduatoria assegnatari", aggiornata in base all'anzianità di presenza al mercato;

b. la graduatoria degli operatori precari "Spuntisti", distinta tra settore alimentare e non alimentare e imprenditori agricoli, aggiornata in base alle presenze dei precari stessi all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati per ciascuna giornata di svolgimento del commercio su aree pubbliche, per l'assenza del titolare del posteggio;

c. Il registro dove vengono annotate tutte le assenze degli operatori titolari di posteggio.

2. Entrambe le graduatorie di cui al precedente comma sono tenute dalla Polizia Municipale, sono aggiornate almeno semestralmente e sono rese disponibili, su richiesta, a tutti gli interessati ed alle Associazioni di Categoria.

Art. 29 – Descrizione della circolazione pedonale e veicolare

1. Dalle ore 7.00 alle ore 14.00 (nel periodo invernale) e dalle ore 6.30 alle ore 14.00 (nel periodo estivo) è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata ai mercati, fatti salvi i mezzi di emergenza.

2. E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato. E' autorizzabile l'ampliamento del posteggio (es.: a seguito di sostituzione del mezzo) a patto che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che non sia altrimenti occupato e che non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza.

3. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia Municipale.

Art. 30 – Mercati straordinari

1. All'eventuale mercato straordinario potranno partecipare sia gli operatori titolari del posteggio nel mercato settimanale cui si riferisce sia gli operatori precari inseriti nella

graduatoria degli "Spuntisti". I mercati straordinari potranno anche svolgersi in orario serale ed in un'area diversa da quella del mercato di riferimento (qualora ve ne fossero le condizioni tecniche), che potrà essere individuata con provvedimento di Giunta Comunale

2. Il vigile di mercato procede preventivamente alla rilevazione degli operatori che intendono partecipare al mercato straordinario.

3. E' possibile, nel caso in cui il numero di partecipanti sia inferiore al totale, delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato.

4. Gli operatori titolari di posteggio in una via soppressa scelgono secondo la loro posizione in graduatoria e secondo il settore merceologico, nell'ambito dei posteggi rimasti liberi.

5. Gli operatori precari effettuano la spunta solo per i posteggi non occupati nell'ambito del mercato ridotto.

PARTE IV - FIERE

Art. 31 – Fiere: individuazione e periodo di svolgimento

La tipologie delle fiere, l'individuazione ed il luogo di svolgimento sono indicate nell'art.3) del presente Regolamento.

Art. 32 – Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi alle fiere

La concessione del posteggio é limitata ai giorni svolgimento della Fiera o Fiera-mercato.

1. I posteggi liberi alle fiere e fiere-mercato verranno assegnati secondo quanto previsto all'art.30 della L.R. 24/2015 ovvero all'art.7 del presente Regolamento. Ogni nuova Fiera o Fiera-mercato rispetterà il presente Regolamento.

2. Qualora alle fiere o fiere-mercato sono previsti dei posteggi riservati alle imprese artigiane ed industriali locali iscritte nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. o ai produttori agricoli dovranno presentare istanza di partecipazione almeno 60 giorni prima della data fissata secondo il calendario che sarà pubblicato a cura del Dirigente del SUAP entro il 31 gennaio di ogni anno.

3. L'istanza, in bollo, dovrà essere indirizzata al Settore Affari Generali- Servizio SUAP. Il richiedente deve presentare apposita domanda tramite il portale **<https://www.impresainungiorno.gov.it>**.

Il richiedente inoltre dovrà dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

a) anzianità di presenza effettiva nella fiera, intesa come il numero delle volte che ha effettivamente esercitato nella fiera;

b) data e numero di iscrizione al registro delle imprese e al R.E.A.

c) categoria merceologica di cui all'allegato "A" della L.R. 24/2015 relativo alla merce che intende porre in vendita.

4. Il Dirigente del Settore AA.GG.- Servizio Suap, sulla base delle istanze pervenute appronta la graduatoria tenendo conto nell'ordine dei seguenti criteri:

➤ anzianità di presenza effettiva nella fiera, intesa come il numero delle volte che ha effettivamente esercitato nella fiera, nei casi di subingresso per atto tra vivi o a causa di morte ai fini del computo delle presenze si computano anche le presenze del precedente titolare dell'autorizzazione;

➤ anzianità di iscrizione al Registro Imprese;

➤ in caso di parità di condizione il più anziano di età;

- in caso di ulteriore parità di condizione, ordine di presentazione dell'istanza presso il Protocollo del Comune.
- notifica con lettera raccomandata A.R. ovvero PEC l'assegnazione dei posteggi agli aventi diritto, sino alla copertura dei posti disponibili.

Art. 33 – Vendite a mezzo veicoli

E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dall'Ordinanza del Ministro della Sanità 3 Aprile 2002 e prescritta SCIA Sanitaria ex Regolamento CEE n.852/04 giusta deliberazione di G.R n. 1924 del 21.10.2008 e ss.mm.ii. presentata ai competenti Uffici dell'Asl ed al Servizio Suap del Comune.

Art. 34 – Rispetto della normativa igienico sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico - sanitario stabilite, oltreché dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, a cui vengono adeguati regolamenti comunali d'igiene per le parti di competenza.
2. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico - sanitario dà luogo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle medesime anche la sospensione o la decadenza dalla concessione del posteggio.

Art. 35– Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. Le fiere sono gestite dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno sulla base di uno schema di convenzione.
2. Il Comune può istituire delle Fiere promozionali o specializzate qualora ritenga un presumibile afflusso di consumatori evitando sovrapposizioni con le fiere già esistenti nei Comuni contermini.
3. Gli uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dalla legge e dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività
4. Al servizio di vigilanza provvede il Comando di Polizia Locale.
5. Gli orari di carico e scarico delle merci di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area della fiera sono:
 - a. accesso all'area per allestimento strutture: non prima delle ore 9.00;
 - b. vendita: non prima delle ore 10.00;
 - c. termine operazioni di vendita: 23.00;
 - d. sgombero dell'area: non oltre ore 24.00.
6. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare spazi comuni riservati al transito.
7. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,20 m. e possono sporgere per non più di 0,50 metri.
8. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori fatto salvo quanto previsto al comma 9.
9. E' consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari e battitori purché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori negli spazi limitrofi.

10. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che rientrino entro lo spazio destinato al posteggio assegnato.

11. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera, considerando in caso contrario l'operatore assente a tutti gli effetti.

Art. 36 – Concessioni temporanee: ambito di applicazione, indirizzi e modalità

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee da esercitarsi su suolo pubblico è effettuato, previa delibera di Giunta Comunale che si esprime sull'iniziativa, ai sensi dell'art. 35 della Legge Regionale n.24/2015, in occasione di manifestazioni straordinarie.

2. Le autorizzazioni rilasciate del Comune sono temporanee, valide per la durata della manifestazione, e rilasciate solo a ditte già iscritte al registro delle imprese in possesso dei requisiti di all'art 5 della L.R. n.24/2015 e nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti dallo stesso Comune.

PARTE V - POSTEGGI ISOLATI FUORI MERCATO

Art. 37 - Descrizione dei posteggi fuori mercato

La tipologie dei posteggi isolati e l'individuazione sono indicati nell'art.3) del presente Regolamento.

Art. 38 - Concessione dei posteggi isolati fuori mercato

La concessione del posteggio pluriennale é assegnata con procedura di evidenza pubblica secondo quanto previsto all'art.30 della L.R. 24/2015 ovvero all'art.7 del presente Regolamento e comunque nel rispetto della normativa vigente al momento dell'indizione della procedura stessa.

I posteggi fuori mercato riservati agli imprenditori agricoli (ex art.4 D.Lvo 228/2001), artigiani (iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane), artisti (per le opere dell'ingegno) o alle Associazioni di commercio equo solidale o portatori di handicap sono assegnati a seguito istanza per una durata massima di 3 anni.

Il Comune provvederà alla pubblicazione di un Bando di concorso riservato ad una delle suddette categorie fissando i criteri per l'assegnazione del posteggio.

L'istanza, in bollo, indirizzata al Servizio SUAP dovrà essere inoltrata nelle forme prescritte, utilizzando il portale <https://www.impresainungiorno.gov.it>, completa dei seguenti dati:

- a) generalità complete del richiedente e ragione sociale nel caso di società;
- b) codice fiscale o partita IVA;
- c) indirizzo PEC;
- d) data e numero di iscrizione al registro delle imprese e al R.E.A. (se prevista);
- e) categoria merceologica di cui all'allegato "A" della L.R. 24/2015 relativo alla merce che intende porre in vendita.

Il Dirigente del SUAP, sulla base delle istanze pervenute, appronta la graduatoria tenendo conto dei criteri previsti nel Bando e provvede a comunicare l'assegnazione dei posteggi agli aventi diritto, sino alla copertura dei posti disponibili.

Art. 39 - Trasferimento temporaneo o soppressione di posteggi

1. La soppressione o il trasferimento del posteggio isolato in concessione, prima della scadenza naturale, può essere disposto dalla Giunta Comunale per sopravvenute esigenze di carattere igieniche, veicolari, di ordine pubblico, si salvaguardia di beni artistici, architettonici o naturali.
2. In caso di trasferimento di singolo posteggio devono essere adottate le soluzioni che consentano all'operatore di usufruire di una superficie avente possibilmente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.
3. Nel caso di temporanea indisponibilità di uno o più posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, la Giunta Comunale provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo, sulla base della graduatoria di anzianità di concessione del posteggio fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.
4. Il trasferimento temporaneo di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal Dirigente del SUAP sentiti gli interessati.

Art. 40 - Presenze degli operatori commerciali nei posteggi

1. Gli operatori assegnatari di posteggio isolato fuori mercato, o i loro collaboratori o i dipendenti in possesso di delega, devono essere presenti presso il posteggio che hanno in concessione entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto, altrimenti sono considerati assenti.
2. Le operazioni di vendita sono consentite dalle ore 7.00 alle ore 14.00 nel periodo invernale (1 Ottobre / 30 Aprile) e dalle ore 6.30 alle ore 14.00 nel periodo estivo (1 Maggio / 30 Settembre).
3. Qualora l'operatore faccia richiesta può essere autorizzato ad esercitare l'attività nelle ore pomeridiane e comunque non oltre le 22,00 con un intervallo obbligatorio dalle ore 14,00 alle ore 16,30.
4. La concessione del posteggio può essere revocata per mancato utilizzo dello stesso per un periodo superiore a 4 mesi nell'arco dell'anno solare, non giustificato, oltre che per i motivi di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

PARTE VI - CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 41 - Applicabilità delle norme

1. Le norme del presente capo si applicano ai titolari della concessione di posteggio, operatori commerciali o produttori agricoli, nei mercati e per i posteggi isolati fuori mercato.

Art. 42 - Concessioni del posteggio – durata – rinnovo

1. La concessione dei posteggi ai mercati e per i posteggi isolati fuori mercato ha la durata stabilita dalla normativa vigente in materia.
2. Qualora sia deciso di non procedere al rinnovo delle concessioni, ne deve essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, nelle forme prescritte precisando i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.
3. Nella comunicazione di cui al comma 2, il Comune propone l'assegnazione di un nuovo posteggio in un'altra area comunale. Se l'operatore rifiuta la proposta, con il provvedimento

di mancato rinnovo della concessione il Dirigente del Settore SUAP provvede anche alla revoca della relativa autorizzazione d'esercizio.

Art. 43 - Oneri per l'occupazione del posteggio

- 1.** Per l'occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposto il relativo canone unico patrimoniale secondo le modalità indicate nel vigente Regolamento Comunale in materia.
- 2.** Il pagamento del canone di concessione è dovuto dalla data di rilascio dell'autorizzazione fino al giorno in cui sia prodotta rinuncia da parte della Ditta interessata o emanato provvedimento di revoca o decadenza della concessione relativa al posteggio.
- 3.** Nei mercati dotati di impianto per la fornitura di energia elettrica deve essere corrisposto il pagamento dell'onere relativo all'allacciamento, manutenzione e consumo.
- 4.** Le concessioni sono soggette al pagamento del canone unico patrimoniale e alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme e alle tariffe comunali in vigore.
- 5.** Per le concessioni giornaliere è ammesso il pagamento anticipato mediante versamento con bollettino di conto corrente postale ovvero altra modalità prevista nel regolamento comunale.

Art. 44 - Decadenza dalla concessione del posteggio

- 1.** L'operatore decade dalla concessione del posteggio quando il posteggio non è utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, o superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Comune entro trenta giorni dall'inizio della malattia, dell'assenza per gravidanza o servizio militare.
- 2.** Sono considerate assenze per gravidanza tutte quelle fatte dalla titolare di posteggio successivamente alla presentazione di un certificato di gravidanza e quelle fatte nei tre mesi successivamente al parto.
- 3.** Le assenze di cui al comma 1) si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione. In caso di società l'assenza per malattia, gravidanza o servizio militare deve riguardare tutti i legali rappresentanti contemporaneamente per essere giustificata. Qualora l'operatore sia titolare di più posteggi nella stessa giornata, anche in più mercati, può usufruire delle citate cause giustificative purché risulti assente in tutti i predetti posteggi.
- 4.** Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato contestualmente alla revoca o decadenza dell'autorizzazione o SCIA, con le modalità previste dall'art. 14.

Art. 45 - Revoca della concessione del posteggio

- 1.** Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
- 2.** I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi in altre aree pubbliche comunali, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
- 3.** In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo

posteggio, concesso in sostituzione, deve avere possibilmente una superficie non inferiore e deve essere il più possibile simile a quello revocato.

4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dal Dirigente del Servizio SUAP, che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure notifica oppure PEC.

5. La concessione del posteggio viene revocata nel caso in cui l'operatore commerciale non sia in regola con il pagamento del canone di cui al Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico. Tale ipotesi non comporta il diritto per l'operatore all'assegnazione di altro posteggio.

6. Nel caso in cui a non effettuare il pagamento dei canoni di occupazione di suolo pubblico sia un operatore precario nei mercati, allo stesso viene inibita la partecipazione alla spunta in tutto il territorio comunale fino all'avvenuto pagamento dei canoni arretrati.

PARTE VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 – Sanzioni

1 Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, si applicheranno le sanzioni previste all'art. 61 della L.R. 16 aprile 2015 n.24 che definisce l'entità della sanzione pecuniaria ed l'eventuale sanzione accessoria.

2. Per ogni violazione al presente regolamento, non prevista dell'art. 61 della L.R. 16 aprile 2015 n.24, si applica la sanzione pecuniaria da 50 euro a 300 euro. In particolare è punito con tale sanzione chi:

- a. non provvederà alla pulizia dell'area assegnata;
- b. occuperà l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;
- c. eccederà nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata;
- d. porrà in vendita prodotti non compresi nella tipologia merceologica per la quale è stato istituito il posteggio;
- e. incorrerà in ogni altra violazione rispetto al dettato del presente regolamento.

Art. 47 – Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati.

Art. 48 – Rinvio a disposizioni di legge

1. Le tariffe per la concessione di suolo pubblico e l'occupazione di suolo pubblico sono stabilite dal vigente Regolamento Comunale in materia.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge Regionale 16 aprile 2015 n.24.

Art. 49 – Abrogazione di precedenti disposizioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni e regolamenti comunali con lo stesso in contrasto.

ALLEGATI:

A - Tavola relativa ai mercati

B - Tavola relativa alle fiere

C - Tavola relativa ai posteggi isolati